




Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo
per il Veneto

CORTE DEI CONTI



0004567-19/05/2014-SC_VEN-T97-P

Posta elettronica certificata

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco
del Comune di

Valdobbiadene (TV)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione
economico-finanziaria
del Comune di

Valdobbiadene (TV)

**Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 -
relazione dell'organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2011 -
Comune di Valdobbiadene.**

La Sezione del controllo della Corte dei conti per la regione Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, all'esito dell'adunanza del 4 febbraio 2014, anche alla luce dei chiarimenti forniti, ha ritenuto che le irregolarità accertate non concretizzino alcuna delle ipotesi per le quali il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, prevede la adozione di apposita pronuncia di accertamento.

La Sezione, in ogni caso, con la deliberazione che si allega in copia, ha dato incarico al Magistrato istruttore di trasmettere a codesta Amministrazione la presente nota, contenente alcune considerazioni sulle suddette irregolarità.

Dalla relazione sul rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2011, inoltrata dall'organo di revisione, in ottemperanza alle disposizioni di cui

San Marco 3538 - 30124 Venezia tel. 041 2705411 fax 041 2705425

veneto.controllo@corteconticert.it

all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266, nonché dall'istruttoria svolta, è emerso che l'ente ha approvato il rendiconto con ritardo (ossia in data 21.5.2012) e che ha evidenziato delle criticità nella gestione dei residui attivi (non trascurabile incidenza dei residui attivi, anche vetusti, sulle entrate complessive, pari al 65,80%). In merito a ciò, con nota istruttoria del 9.10.2013, prot. n. 0006172, la Corte ha chiesto chiarimenti.

Codesto ente, con nota del 21.10.2013, prot. n. 22944, con riguardo alla prima contestazione, ha addebitato la tardiva approvazione del rendiconto a "motivi organizzativi"; con riguardo alla seconda, ha dichiarato di aver effettuato la verifica sulla congruità e riscuotibilità delle somme, che i residui ante 2007 si riferiscono a riscossioni relative a casi di assistenza sociale e quelli afferenti al 2009 e 2010 a rimborsi dovuti dalla partecipata a seguito di esternalizzazione del servizio idrico integrato (interamente riscossi nel 2013); i residui attivi complessivi, inoltre, ammonterebbero ad euro 2.032.235,31.

Tali chiarimenti non esimono la Sezione dal sottolineare che:

- l'approvazione del rendiconto entro i termini è un adempimento di estrema rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto medesimo costituisce veicolo di informazioni comparative e strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva alla luce dei risultati concreti conseguiti, suscettibile di evidenziare gli eventuali scostamenti e di renderne intellegibili le ragioni. Non a caso, l'inosservanza del termine di legge nell'approvazione di tale documento contabile può determinare (nelle ipotesi più gravi) l'attivazione della procedura contemplata dagli artt. 137 del T.U.E.L. e 120, commi 2 e 3, della Costituzione, legittimando l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo nonché l'assoggettamento, in via provvisoria e fino all'approvazione definitiva del rendiconto, ai controlli previsti per gli enti "strutturalmente deficitari" (come previsto dall'art. 243, comma 6, del TUEL);

- il mantenimento in bilancio di residui attivi è subordinato all'espletamento, al termine di ciascun esercizio, della verifica sostanziale, e non solo formale, della effettività del credito, attraverso l'accertamento della sussistenza del titolo giuridico sul quale si fonda, dell'esistenza del debitore, dell'esatto ammontare e, soprattutto, della sussistenza di un ragionevole grado di certezza in ordine alla riscuotibilità ed esigibilità dello stesso, onde evitare che concorrano a formare il c.d. avanzo di amministrazione, utilizzabile nell'esercizio successivo, anche poste attive non veritiere e non attendibili.



San Marco 3538 - 30124 Venezia

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott.ssa Francesca Dimità

tel. 041 2705411 fax 041 2705425